



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 219 viab - 2026 / rif. 622_OSPT2026

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta agli atti pervenuta dal Consorzio Csel con sede legale in Località Cascina Sofia, 1 - Cavenago di Brianza (MB) - acquisita agli atti al nr prot. gen. 123597/2026, relativa a un'occupazione temporanea di suolo pubblico da effettuarsi in via Italia, necessaria per attività di riqualificazione delle aree verdi, per la quale è necessario procedere a modifiche viabilistiche di particolare rilevanza dal giorno 07 luglio 2026 al giorno 31 luglio 2026.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente, ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione degli utenti della strada, allo svolgimento dell'intervento e all'incolumità degli utenti della strada, oltre che consentire l'allestimento e il disallestimento delle strutture necessarie allo svolgimento dell'occupazione di che trattasi, tenuto conto che le occupazioni, vista la planimetria agli atti, interesseranno sedime stradale normalmente utilizzato al transito dei veicoli.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare un ulteriore provvedimento per garantire la necessaria sicurezza dello svolgimento delle lavorazioni in premessa e all'incolumità degli utenti della strada;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

dal giorno 07 luglio 2026 al giorno 31 luglio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e comunque fino a fine lavori, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs 285/1992 con l'esclusione dei veicoli dei residenti e dei mezzi di pronto intervento soccorso;

- 1) è vietata la circolazione lungo via Italia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Piermarini e l'intersezione con l.go G. Mazzini.
Pertanto, tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:
 - in via G. Piermarini, giunti in prossimità dell'intersezione con via Italia, hanno l'obbligo di proseguire dritto;

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- in via Italia, giunti all'intersezione con via G. Piermarini, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

I veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai ivi presenti, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedere al comparto oggetto del presente provvedimento, con entrata/uscita dall'intersezione Italia / G. Piermarini e/o Italia /G. Mazzini: nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione sino all'area di cantiere, con l'ausilio di movieri.

- 2) è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via Italia, nel tratto compreso tra l'intersezione con via G. Piermarini e l'intersezione con l.go G. Mazzini.

Si richiama al rispetto dell'Ordinanza Presidenza Regione Lombardia nr 484 del 09/06/2026 avente oggetto *"Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole"*.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.

La segnaletica prescritta in particolare al punto 2) del presente provvedimento dovrà essere posizionata, a cura del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, **facendo pervenire alla mail ploccupazioni.temporanee@comune.monza.it** specifica comunicazione relativa al posizionamento di quanto previsto corredata da opportuna documentazione fotografica.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dall'occupazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'impresa.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile. L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad attuare un piano di comunicazione alla cittadinanza soprattutto destinato ai residenti dei tratti di strada interessati dalla modifica e a installare segnaletica di preavviso di chiusura strada con preavviso almeno di 48 ore; il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì provvedere all'installazione di segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. Il 407 art. 43) al fine di garantire percorsi alternativi all'utenza oltre per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal *"DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA"* di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice delle lavorazioni per conto del Consorzio Csel con sede legale in Località Cascina Sofia, 1 - Cavenago di Brianza (MB), che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
E-mail: segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
E-mail: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969